

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA E AZOTO

CAPITOLATO PER ACCORDO QUADRO

ALLEGATI:

- All_01_Lista Apparecchiature da Manutentare
- All_02_Elenco Verifiche

Sommario

CAPO I: ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ	4
Art. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	5
Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	6
Art. 5 – NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI PARTI DELL'ACCORDO QUADRO	6
Art. 6 – DURATA E OPZIONE DI PROROGA DELL'ACCORDO QUADRO	7
Art. 7 – AMMONTARE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO	7
Art. 8 – CORRISPETTIVI E PREZZI	8
Art. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
Art. 10 – LUOGO DI ESECUZIONE, CARATTERISTICHE GENERALI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI	9
Art. 11 – SUBAPPALTO	10
Art. 12 - AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO	11
Art. 13 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	11
Art. 14 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	12
Art. 15 – REFERENTE DELL'IMPRESA, COMUNICAZIONI E SEDE OPERATIVA.....	12
Art. 16 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL SINGOLO CONTRATTO DA ESSO DISCENDENTE PER GRAVE INADEMPIMENTO E GRAVE RITARDO	13
Art. 17 – RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO	14
Art. 18 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA	14
Art. 19 – LEGGE APPLICABILE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	14
Art. 20 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	14
CAPO II: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI ORDINI DI LAVORO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEGLI STESSI	15
Art. 21 – CONTRATTI APPLICATIVI (ODL) BASATI SULL'ACCORDO QUADRO.....	15
Art. 22 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – NORME DI SICUREZZA GENERALE	16
Art. 23 –SICUREZZA	16
Art. 24 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - POS	17
Art. 25 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	17
Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	17
Art. 27 – IDENTIFICABILITÀ DEI LAVORATORI.....	18
Art. 28 – TUTELA DEI LAVORATORI.....	18
Art. 29 – SOPRALLUOGO, CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	18
Art. 30 – TEMPO UTILE PER L'INIZIO DEGLI INTERVENTI E ULTIMAZIONE	18

Art. 31 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	20
Art. 32 – DISCIPLINA DI CANTIERE (OVE PREVISTO).....	20
Art. 33 – SOSPENSIONI E PROROGHE	20
Art. 34 – ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINATI.....	20
Art. 35 – QUALITÀ E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE	21
Art. 36 – DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E DI CORRETTA POSA	21
Art. 37 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	22
Art. 38 – NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	25
Art. 39 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	26
Art. 40 – PENALI.....	27
Art. 41 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	28
Art. 42 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29
Art. 43 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA.....	29
Art. 44 – DANNI A COSE O PERSONE	30
Art. 45 – CAUZIONE DEFINITIVA	30
Art. 46 – COPERTURA ASSICURATIVA	31
Art. 47 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31
Art. 48 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	31
Art. 49 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP.....	32
Art. 50 – NORMA DI CHIUSURA.....	32

PREMESSA

La Fondazione Bruno Kessler (d'ora innanzi FBK), per garantire il corretto funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione aria compressa e azoto tecnico, a servizio degli edifici e dei laboratori, nonché la pianificazione degli interventi di manutenzione in considerazione di quanto richiesto dalle leggi regionali, linee guida nazionali, accordi Stato Regioni e norme tecniche, intende stipulare un accordo quadro con la funzione di definire le modalità di individuazione e di stipulazione di contratti applicativi, necessari alla realizzazione di tutti i servizi/interventi che si rendessero necessari nel periodo di validità dell'accordo quadro stesso.

L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 18 aprile 2016, n 50¹, viene stipulato con un solo operatore economico secondo quanto specificato nel presente Capitolato.

Il presente Capitolato definisce la disciplina relativa all'accordo quadro con l'indicazione delle norme generali e specifiche relative all'affidamento dei singoli contratti applicativi da esso discendenti.

Con la conclusione dell'accordo quadro l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad eseguire i singoli contratti applicativi, da esso discendenti, alle condizioni stabilite dal presente

¹ Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico gli appalti basati su di esso sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di questi appalti le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

Capitolato entro il limite massimo di importo previsto per la categoria di lavorazione ed entro il periodo di validità dell'accordo quadro.

Poiché l'importo dell'accordo quadro è stato determinato sulla scorta degli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo dello stesso deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. Dalla stipulazione dell'accordo quadro non discende quindi alcun obbligo per FBK ad appaltare servizi o lavori nell'importo massimo definito negli stessi.

CAPO I: ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha ad oggetto la definizione delle modalità di affidamento e stipulazione di contratti applicativi specifici per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria/programmata e a guasto, comprensive del servizio di verifica e certificazione, degli impianti di produzione e distribuzione aria compressa e azoto, come meglio specificate nel presente Capitolato.
2. Gli interventi di manutenzione relativi all'accordo quadro non sono determinati nel numero e nel singolo importo essendo in gran parte legati a un fabbisogno non definibile a priori e generalmente di modesta entità. Essi vengono definiti con singoli contratti applicativi, di seguito definiti ordini di lavoro (per brevità ODL).
3. L'Impresa si impegna ad eseguire gli ODL discendenti dall'accordo quadro alle condizioni stabilite nel presente Capitolato. Per l'affidamento di ODL, FBK può consultare per iscritto l'Impresa chiedendoli di completare, se necessario, la sua offerta tramite la presentazione di specifici preventivi resi sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.
4. I servizi oggetto dell'accordo quadro non sono affidati in via esclusiva. FBK si riserva la facoltà di affidare, ove lo ritenga opportuno e nel rispetto della normativa vigente, gli stessi servizi/lavori oggetto dell'accordo quadro anche a soggetti terzi, diversi dall'Impresa, anche in compartecipazione con la stessa.
5. FBK si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno e nel rispetto della normativa vigente, di affidare, per i servizi oggetto dell'accordo, l'affidamento della sola mano d'opera fornendo essa stessa i materiali.
6. Il fornitore si assume la responsabilità sul corretto funzionamento degli impianti in elenco e sui risultati delle manutenzioni eseguite.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le seguenti sedi della Fondazione:
 - Via Sommarive, 18 - Povo
 - Via alla Cascata, 56/d - Povo
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività di conduzione e manutenzione degli impianti di produzione e distribuzione aria compressa e azoto riportati nei documenti allegati, con piena assunzione di responsabilità in merito ai controlli e alle manutenzioni effettuate, ai materiali forniti e/o posti in opera, in particolare:

- Manutenzione programmata:
Le attività di controllo, gestione e manutenzione dovranno comprendere tutte le verifiche, attività manutentive accurate e approfondite (comprehensive di manodopera e materiali), da effettuarsi su tutti gli impianti (vedi allegati) come previsto dalla normativa vigente e dal libretto di uso e manutenzione fornito dalla casa madre di ogni singola apparecchiatura. Tutti i materiali utilizzati e la manodopera verranno contabilizzati "a corpo" mediante l'applicazione dei canoni onnicomprensivi indicati in sede di offerta.
- Manutenzione a richiesta/guasto, per l'eliminazione di guasti su chiamata e manutenzione ordinaria o straordinaria per piccole modifiche/ampliamenti:
Le opere manutentive dovranno garantire la perfetta funzionalità e saranno comprensive di tutte le operazioni necessarie al buon mantenimento degli impianti oggetto del contratto. Tutti i materiali utilizzati e la manodopera verranno contabilizzati in economia mediante l'applicazione dei prezzi, sconti e ricarichi indicati in sede di offerta.
- Altre tipologie di controllo e/o manutenzioni previsti dalla normativa vigente non contemplate nei punti sopra descritti;

Il livello generale delle prestazioni deve sempre garantire:

- a. rispetto delle norme vigenti;
- b. sicurezza;
- c. risparmio;
- d. tempestività;
- e. salvaguardia immobili e impianti;
- f. continuità del servizio e della fruibilità degli immobili;
- g. responsabilità sugli interventi eseguiti.

3. L'appaltatore dovrà fornire e mantenere aggiornato un registro di manutenzione che riporti la reportistica dettagliata di tutte le manutenzioni effettuate su ogni singola apparecchiatura.
4. L'appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione programmata mediante l'utilizzo dei materiali e dei prodotti indicati all'atto di offerta.
5. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, e di ogni altra prescrizione derivante dai documenti allegati, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nella propria offerta che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.
6. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e rischi relativi agli interventi di manutenzione affidati e oggetto dei singoli ODL secondo le condizioni di cui al presente Capitolato.

7. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell'accordo quadro, nei singoli ODL, ivi inclusi i rispettivi allegati.
8. L'Impresa è tenuta, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, all'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel periodo di durata dell'accordo quadro. L'esecuzione dei lavori è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi a canoni di massima diligenza adottando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati, locali e pertinenze nei quali sono previsti gli specifici interventi di manutenzione richiesti.
9. L'Impresa è tenuta ad adottare tutte le misure atte a garantire il minimo disagio all'attività di FBK. L'Impresa pertanto ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione affidati nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono negli edifici e/o immobili interessati, ancorché ciò non risulti conveniente per la stessa e senza che ciò comporti il diritto ad alcun tipo di indennizzo o corrispettivo particolare.
10. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma 6, anche se entrate in vigore successivamente alla data di perfezionamento dell'accordo quadro o dei contratti applicativi, restano ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
11. L'Impresa è tenuta a:
 - a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, mezzi, attrezzature e personale necessario per l'esecuzione dei singoli ordini di lavoro secondo quanto specificato nel presente Capitolato;
 - b. avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali;
 - c. dare immediata comunicazione a FBK di ogni circostanza che possa influenzare direttamente o indirettamente sull'esecuzione delle attività discendenti dal relativo accordo quadro;
 - d. adottare particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività di FBK;
 - e. garantire la possibilità che gli interventi di manutenzione ordinati vengano eseguiti in più fasi;
 - f. garantire la possibilità di dover attendere la disponibilità dei luoghi per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinati.

Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante provvede a:
 - a. consentire l'accesso al personale di verifica con dotazione di badge, previa comunicazione di richiesta;
 - b. consentire l'uso al personale dell'appaltatore dei distributori di bevande e affini posti nei luoghi di ristoro;
 - c. consentire l'accesso alla struttura e alla autorimessa ai soli mezzi di servizio dell'appaltatore.

Art. 5 – NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI PARTI DELL'ACCORDO QUADRO

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n 50, l'accordo quadro è concluso con un solo operatore economico (d'ora in poi anche Impresa).

Art. 6 – DURATA E OPZIONE DI PROROGA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha una durata massima di 4 anni, con decorrenza dal 01 luglio 2023 ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del relativo importo massimo stimato stabilito. Qualora alla scadenza naturale sopra indicata non sia raggiunto l'importo contrattuale, è facoltà della Fondazione procedere alla proroga del termine contrattuale, che non potrà comunque superare la durata massima prevista per legge in anni quattro. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale FBK può affidare all'Impresa la realizzazione di lavori, pertanto gli ODL possono essere affidati esclusivamente entro il termine di durata dell'accordo quadro.
2. Alla scadenza del periodo contrattuale o nell'ipotesi in cui sia esaurito anticipatamente l'importo massimo stimato, nelle more dell'affidamento di un nuovo accordo quadro, l'Impresa si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione degli interventi di manutenzione richiesti da FBK alle medesime condizioni stabilite nell'accordo quadro sino alla data di subentro del nuovo operatore economico individuato da FBK.
3. FBK si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di convenzioni stipulate da APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui lo stesso non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Art. 7 – AMMONTARE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo massimo dei servizi di manutenzione oggetto dell'accordo quadro che si stima possano essere affidati da FBK in virtù dello stesso sono i seguenti:

Attività		Importo totale (4 anni)
Verifica, controllo, gestione, manutenzione programmata	Importi unitari	51.077,58 €
Manutenzione a guasto (ordinaria o straordinaria)	manodopera	4.800,00 €
	materiali	8.000,00 €
Importo complessivo accordo quadro (al netto degli oneri interferenziali)		63.877,58 €
Oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso		407,31 €
Totale Accordo quadro		64.284,89

2. L'importo dell'accordo quadro, come sopra rappresentato, è stato stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno degli interventi di manutenzione per il periodo di sua validità (quattro anni). Tale importo è da intendersi presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto dalla stipulazione dell'accordo non discende alcun obbligo per FBK di affidare un importo minimo di lavori di manutenzione che sono invece determinati con singoli ODL.
3. L'importo totale stimato dell'Accordo Quadro è comprensivo dei costi relativi alla manodopera (quantificato in € 17.344,00) nonché di quelli relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (quantificati in € 407,31) determinati sulla scorta degli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo. Tali costi saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo ordine di lavoro, e comunque compresi già nell'importo massimo stimato.
4. Il costo della manodopera posto a base di gara per gli interventi in economia è quantificato mediante applicazione di un costo orario unico, fissato in € 37,38, quale prezzo medio orario per operaio addetto all'installazione di impianti termoidraulici - operaio di V livello, indicato nel prezzario PAT (Dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.M. 04/03/2015 con correzione locale e indennità di trasferta comunicata dall'Associazione Industriali della Provincia di Trento).
5. Il monte ore stimato per l'esecuzione delle lavorazioni in economia (manutenzione a guasto e straordinaria) richieste nell'ambito del presente accordo quadro ammonta a circa 53,5 ore/anno (totale 214 ore). Tale monte ore deve essere riportato nel dettaglio relativo al costo della manodopera all'interno dell'offerta economica, quale risultato della somma dei monte ore indicati per ciascuna qualifica/inquadramento contrattuale.
6. Il canone unitario offerto per l'intervento di manutenzione programmata è comprensivo dei costi di manodopera e materiali, contabilizzati a corpo e inclusi nel canone offerto.
7. Negli interventi di manutenzione programmata/ordinaria il fornitore dovrà utilizzare i materiali e i prodotti indicati in sede di offerta. La Fondazione si riserva di chiedere l'utilizzo di materiali diversi da quelli proposti, con riconoscimento di eventuali costi aggiuntivi, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 6 del presente articolo.
8. Il costo del materiale per gli interventi di manutenzione a guasto e manutenzione ordinaria/straordinaria verrà negoziato in fase esecutiva, mediante applicazione di maggiorazioni rispetto ai costi di acquisto dal produttore originario contenute entro i seguenti limiti: max+15% per spese generali e max+10% per utile. Il fornitore, al fine di consentire la verifica in ordine alla congruità dei prezzi applicati, dovrà esibire su richiesta le fatture quietanzate riferite al costo di acquisto del materiale dal produttore/fornitore originario. La Fondazione si riserva di effettuare le verifiche in ordine alla congruità dei prezzi dei materiali anche mediante indagine di mercato.

Art. 8 – CORRISPETTIVI E PREZZI

1. Il prezzo e gli importi unitari del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato si intendono offerti dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Per il calcolo del corrispettivo relativo agli interventi di manutenzione programmata/ordinaria, inclusi verifica, controllo e gestione si applicano i canoni offerti dal fornitore.
3. Per il calcolo del corrispettivo relativo agli interventi di manutenzione a guasto o straordinaria si applicheranno i prezzi e gli importi come definiti all'art. 7.

4. Per le voci non comprese nei prezziari sopra indicati, i prezzi verranno stabiliti e concordati in base alla normativa vigente.

Art. 9 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile della fase di esecuzione, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.

Art. 10 – LUOGO DI ESECUZIONE, CARATTERISTICHE GENERALI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

1. Gli interventi richiesti saranno eseguiti presso le sedi di seguito elencate, al fine di mantenere gli impianti di pertinenza delle stesse in perfetto stato di conservazione:
 - Via Sommarive, 18 – Povo
 - Via alla Cascata, 56/d – Povo
2. L’accordo quadro viene esteso automaticamente senza una necessaria comunicazione formale, agli impianti o agli immobili che dovessero entrare a far parte, a qualsiasi titolo, del patrimonio o nella disponibilità di FBK. In relazione a tali estensioni l’Impresa non può avanzare alcuna pretesa di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie. Al pari FBK si riserva la facoltà di escludere dall’accordo quadro taluni impianti o immobili in sua disponibilità anche in questo caso senza che l’Impresa possa avanzare alcuna pretesa di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. Gli interventi di manutenzione, in relazione alle loro specifiche caratteristiche (entità, durata ed impegno tecnico – economico), sono volti all’esecuzione delle seguenti attività:
 - Manutenzione programmata:
Le attività di controllo, gestione e manutenzione dovranno comprendere tutte le verifiche, attività manutentive accurate e approfondite (comprehensive di manodopera e materiali), da effettuarsi su tutti gli impianti (vedi allegati) come previsto dalla normativa vigente e dal libretto di uso e manutenzione fornito dalla casa madre di ogni singola apparecchiatura. Tutti i materiali utilizzati e la manodopera verranno contabilizzati “a corpo” mediante l’applicazione dei canoni onnicomprensivi indicati in sede di offerta.
 - Manutenzione a richiesta/guasto, per l’eliminazione di guasti su chiamata e manutenzione ordinaria o straordinaria per piccole modifiche/ampliamenti:
Le opere manutentive dovranno garantire la perfetta funzionalità e saranno comprensive di tutte le operazioni necessarie al buon mantenimento degli impianti oggetto del contratto. Tutti i materiali utilizzati e la manodopera verranno contabilizzati in economia mediante l’applicazione dei prezzi, sconti e ricarichi indicati in sede di offerta.
 - Altre tipologie di controllo e/o manutenzioni previsti dalla normativa vigente non contemplate nei punti sopra descritti;
4. Il livello generale delle prestazioni deve sempre garantire:
 - a. rispetto delle norme vigenti;
 - b. sicurezza;
 - c. risparmio;

- d. tempestività;
- e. salvaguardia immobili e impianti;
- f. continuità del servizio e della fruibilità degli immobili;
- g. responsabilità sugli interventi eseguiti.

5. Al fine di garantire il livello generale delle prestazioni sopra indicato, la squadra di intervento deve essere sempre composta da almeno due addetti.

Art. 11 – SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e dall'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto è ammesso.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i servizi o le parti di servizio oppure le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;

b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione;

e bis) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

3. I requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 dovranno essere dichiarati attraverso la compilazione, da parte del subappaltatore, di apposito DGUE.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, l'amministrazione procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite.

5. Ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, l'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula dell'accordo quadro,

nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 2011.

Art. 12 - AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio indicato nella richiesta di preventivo.
2. L'accordo quadro è perfezionato con contratto stipulato in modalità elettronica.
3. La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme in materia di servizi e lavori pubblici, delle norme che regolano i successivi affidamenti nonché dei relativi progetti e delle condizioni che attengono all'esecuzione degli interventi di manutenzione.
4. La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono la loro immediata esecuzione.

Art. 13 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione affidati in esecuzione dell'accordo quadro;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio all'esecuzione dei lavori oggetto degli interventi di manutenzione affidati in esecuzione dell'accordo quadro, non previsti nello specifico ordine;
 - d. le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento dell'accordo quadro e degli ordini di lavoro specifici da esso discendenti e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori, servizi e forniture oggetto degli interventi di manutenzione affidati in esecuzione dell'accordo quadro.
3. I contratti applicativi discendenti dall'accordo quadro sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente documento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 14 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA

1. Per tutta la durata dell'accordo quadro l'Impresa è tenuta a conservare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il venir meno in capo all'Impresa dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, è causa di risoluzione dell'accordo quadro e degli ODL da esso discendenti. In tal caso FBK si riserva la facoltà di disporre il subentro dell'operatore economico che segue in graduatoria.

Art. 15 – REFERENTE DELL'IMPRESA, COMUNICAZIONI E SEDE OPERATIVA

1. L'Impresa, prima della stipulazione dell'accordo quadro, è tenuta a designare e comunicare a FBK un proprio referente. In via principale ogni rapporto inerente all'esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli ordini di lavoro da esso discendenti deve essere intrapreso con il FBK ad opera del referente nominato dall'Impresa. Tutte le comunicazioni formali sono trasmesse al referente e si intendono come validamente effettuate all'Impresa ai sensi e per gli effetti di legge.
2. Il referente assume anche la qualifica di direttore dell'esecuzione dei singoli ordini di lavoro ed è responsabile dell'organizzazione, gestione tecnica e della conduzione degli stessi. Il referente assumerà la funzione di preposto per la sicurezza.
1. Le comunicazioni tra il referente e FBK, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC). Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di telefono fisso e cellulare devono essere comunicati dall'Impresa contestualmente alla nomina del referente. Gli ODL vengono inviati da FBK all'Impresa utilizzando uno dei recapiti indicati da quest'ultima.
2. Il referente nominato dall'Impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. poteri necessari per l'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti da esso discendenti;
 - b. poteri di coordinamento con altri operatori economici eventualmente operanti nel luogo di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinati;
 - c. garantire la sua massima reperibilità soprattutto per gli ordini di lavoro che richiedono l'esecuzione immediata.
3. In caso di impedimento o assenza del referente, l'Impresa deve darne tempestiva comunicazione a FBK indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.
4. FBK si riserva di chiedere motivatamente la sostituzione del referente o del sostituto in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini di lavoro da esso discendenti, senza che l'Impresa possa sollevare obiezioni.
5. L'Impresa e il referente nominato da quest'ultima hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente a FBK i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati dall'Impresa di risolvere specifiche problematiche.
6. Durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione affidati il referente dell'Impresa è tenuto ad aggiornare giornalmente FBK per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la corretta esecuzione degli stessi.
7. L'Impresa è tenuta alla predisposizione a proprio carico, nella Provincia Autonoma di Trento, di una sede o presidio organizzato, comprensivi di personale, materiali e attrezzature per garantire

la tempestività degli interventi di manutenzione affidati in esecuzione del rispettivo accordo quadro.

Art. 16 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL SINGOLO CONTRATTO DA ESSO DISCENDENTE PER GRAVE INADEMPIMENTO E GRAVE RITARDO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. I comportamenti dell'Impresa che, accertati da FBK, concretano grave inadempimento alle obbligazioni dell'accordo quadro e dei singoli ODL da esso discendenti tali da compromettere la buona riuscita degli interventi di manutenzione, sono causa di risoluzione sia dell'accordo quadro che degli ordini di lavoro da esso discendenti.
3. L'eventuale grave ritardo dell'Impresa sui termini per l'ultimazione dei servizi di manutenzione affidati o sulle scadenze esplicitamente fissate è causa di risoluzione sia dell'accordo quadro che degli ODL da esso discendenti.
4. Oltre ai casi di risoluzione già descritti, da quelli delineati nei successivi articoli del presente Capitolato, da quelli previsti dalla L.P. e dal Codice Civile, la risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli ODL da esso discendenti può avvenire anche nei seguenti casi:
 - a. frode e grave negligenza nell'esecuzione del rispettivo accordo quadro e dei singoli ordini di lavoro da esso discendenti;
 - b. accertata inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente;
 - c. mancata ottemperanza da parte alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d. qualora nell'esecuzione dei singoli ordini di lavoro vengano cumulate penali per un importo complessivo pari al 10% dell'importo stimato dell'accordo quadro;
 - e. chiusura della sede o del presidio organizzato, comprensivo di materiale e personale, nella Provincia di Trento, per garantire la tempestività degli interventi, prima della scadenza del rispettivo accordo quadro;
 - f. nei casi di violazione del divieto di subappalto;
 - g. cessione totale o parziale dell'accordo quadro e dei singoli ordini di lavoro da esso discendenti al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;
 - h. rifiuto di esecuzione anche di un solo ordine di lavoro discendente dall'accordo quadro;
 - i. per ritardo nell'avvio degli interventi di manutenzione ordinati o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affidamento dell'intervento o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
 - j. violazione del codice comportamento e del codice privacy adottati da FBK.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione da parte di FBK, salvi i diritti e le facoltà riservate dal presente Capitolato.
6. In ogni caso l'Impresa è tenuta al risarcimento dei danni subiti da FBK conseguenti la risoluzione del rispettivo accordo quadro e degli ordini di lavoro da esso discendenti.

Art. 17 – RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

1. La Fondazione ha diritto di recedere unilateralmente dall'accordo quadro in qualsiasi momento previo pagamento degli interventi di manutenzione già eseguiti in virtù degli specifici ODL e del valore dei materiali utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei soli interventi già affidati in esecuzione dell'accordo quadro ma non completati (ordini non ancora completati).
2. Il decimo dell'importo degli interventi di manutenzione non completati è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Impresa con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali FBK prende in consegna i lavori eseguiti ed effettua la verifica di loro esecuzione.

Art. 18 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA

1. In caso di fallimento dell'Impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento della stessa, FBK si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dalla legge.
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Impresa, FBK prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 19 – LEGGE APPLICABILE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per quanto non disposto dal presente Capitolato e dalla restante documentazione di gara trovano applicazione la L.P. 23/1990 e la L.P. 2/2016. Per quanto non disciplinato dalla citata normativa provinciale trova applicazione, in quanto compatibile, il D.Lgs. 50/2016.
2. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli ODL da esso discendenti, da presentarsi comunque sempre per iscritto qualunque sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, sono preferibilmente definite in via bonaria tramite l'instaurazione di un contraddittorio tra l'Impresa e FBK.
3. Qualora la controversia non sia definita bonariamente, sarà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Art. 20 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Impresa è tenuta a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'accordo quadro e degli ODL da esso discendenti, dati, notizie ed informazioni, ecc. che vengano messi a sua disposizione da FBK o che comunque riguardino l'esecuzione dell'accordo quadro e degli ODL specifici da esso discendenti. L'Impresa si rende garante della riservatezza anche da parte del proprio personale e/o altri soggetti impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ODL da esso discendenti adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.
2. È fatto espresso divieto all'Impresa di pubblicare ovvero di autorizzare dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini di lavoro da esso discendenti, salva la preventiva autorizzazione da parte di FBK.
3. È facoltà di FBK verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell'obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo.
4. L'Impresa, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di FBK e nell'esecuzione di tutte le operazioni di trattamento di dati personali.

**CAPO II: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI ORDINI DI LAVORO ED ELEMENTI
ESSENZIALI DEGLI STESSI**

Art. 21 – CONTRATTI APPLICATIVI (ODL) BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

1. Successivamente alla stipulazione dell'accordo quadro e per tutta la durata dello stesso FBK, senza la necessità di un nuovo confronto competitivo, può affidare uno o più ODL basati sull'accordo quadro medesimo e con le modalità definite dal presente Capitolato e/o precisate nello specifico contratto applicativo.
2. Per l'affidamento di ordine di lavoro FBK può consultare per iscritto l'Impresa chiedendo di completare, se necessario, la sua offerta tramite la presentazione di specifici preventivi resi sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.
3. Gli ordini di lavoro aggiudicati nell'ambito dell'accordo quadro si traducono pertanto in servizi di manutenzione da eseguire ai sensi della L.P. 23/1990 o lavori in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993, mediante la forma del cottimo fiduciario.
4. FBK, definito l'oggetto del singolo ordine di lavoro lo affida all'Impresa precisando gli elementi essenziali dell'intervento di manutenzione con particolare riferimento a:
 - a. la sua numerazione e data;
 - b. l'oggetto dei lavori con gli eventuali documenti progettuali;
 - c. il luogo di esecuzione dei lavori;
 - d. il termine utile per il completamento dei lavori di manutenzione;
 - e. per gli interventi di manutenzione ordinaria la qualificazione quale intervento di "ordinaria esecuzione" o di "immediata esecuzione";
 - f. ogni altra informazione ritenuta utile per definire l'intervento di manutenzione (anche in riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza).
5. La richiesta scritta di intervento è inviata/consegnata da FBK all'Impresa utilizzando uno dei recapiti indicato in sede di conclusione dell'accordo quadro. Eccezionalmente, solo in caso di urgenza per cui è necessaria l'immediata esecuzione del lavoro, FBK può attivare l'intervento per via telefonica fermo restando la necessità di una sua successiva formalizzazione.
6. FBK si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa di presentare in forma scritta, entro il termine fissato per dare avvio all'esecuzione dell'intervento richiesto e senza oneri aggiuntivi a carico di FBK:
 - a. un dettagliato crono programma dell'intervento;
 - b. il preventivo di spesa elaborato in base alla modalità di contabilizzazione previste nel presente Capitolato;
 - c. ogni altra informazione ritenuta necessaria per la corretta esecuzione.
7. FBK si riserva, in base a proprie valutazioni, di acquistare i materiali da terzi e di richiederne la sola installazione all'Impresa appaltatrice.

Art. 22 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – NORME DI SICUREZZA GENERALE

1. In fase di affidamento dei contratti applicativi, FBK procede alla redazione dei piani di sicurezza se, in base alle lavorazioni da eseguire, siano richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
2. I lavori relativi agli interventi di manutenzione affidati all'Impresa devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
3. L'Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del servizio.
4. L'Impresa predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
5. L'Impresa non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 23 –SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. *(in caso di lavori)* L'Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni l'eventuale piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte di FBK ai sensi del D.Lgs. 81/2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
6. *(in caso di lavori)* L'Impresa può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e a tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Art. 24 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - POS

1. L'Impresa ha l'obbligo di trasmettere a richiesta di FBK la documentazione prevista dalla normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. 81/2018.
2. Se l'Impresa non consegna a FBK il piano operativo di sicurezza quest'ultima non procede alla consegna dei lavori e diffida l'Impresa a ottemperare entro un termine massimo di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del singolo contratto applicativo e dell'accordo quadro secondo le disposizioni vigenti; in tal caso FBK affida l'accordo quadro e gli ordini di lavoro da esso discendenti all'Impresa che segue in graduatoria.
3. L'Impresa ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre 15 giorni dalla consegna degli stessi; se questo obbligo non viene rispettato FBK diffida l'Impresa a ottemperare entro un termine massimo di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del singolo contratto applicativo e dell'accordo quadro secondo le disposizioni vigenti; in tal caso FBK affida l'accordo quadro e gli ordini di lavoro da esso discendenti all'Impresa che segue in graduatoria.
4. L'Impresa ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 25 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del richiamato D.Lgs. 81/2008.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, ove elaborato, costituisce parte integrante dello specifico contratto applicativo a cui l'intervento di manutenzione si riferisce. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell'ODL e dell'accordo quadro.

Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 27 – IDENTIFICABILITÀ DEI LAVORATORI

1. L'Impresa e gli eventuali subcontraenti devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.

Art. 28 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Impresa e gli eventuali subcontraenti si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli interventi di manutenzione affidati da FBK, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'Impresa e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. L'Impresa è obbligata in solido con l'eventuale subcontraente a corrispondere ai lavoratori del subcontraente medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
4. FBK procede all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'Impresa è tenuta a fornire, in sede di stipulazione dell'accordo quadro e in sede di esecuzione degli ordini di lavoro da esso discendenti, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire a FBK l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.

Art. 29 – SOPRALLUOGO, CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei servizi ha inizio dopo la ricezione dell'ordine ed entro i termini di cui all'articolo seguente, a decorrere dalla data del verbale di consegna ove previsto.
2. Per interventi di immediata esecuzione e per quelli di modesta entità e complessità può essere omessa la redazione di apposito verbale di consegna. In tal caso l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la ricezione da parte dell'Impresa dell'ordine ed entro i termini di cui all'articolo seguente.
3. In ogni caso l'Impresa, prima di dare esecuzione all'intervento di manutenzione ordinato, è tenuta, senza ulteriori oneri in capo a FBK, ad eseguire un sopralluogo al fine di verificare l'entità dell'intervento, la quantità e la qualità di materiale occorrente. Fanno eccezione quegli interventi che per il loro carattere di urgenza, collegabile a ragioni di sicurezza e/o all'importanza delle attività, debbano essere immediatamente eseguiti.

Art. 30 – TEMPO UTILE PER L'INIZIO DEGLI INTERVENTI E ULTIMAZIONE

1. Il termine utile per il completamento della manutenzione richiesta viene precisato nell'ordine, in funzione della sua complessità e urgenza, fermo restando che una volta iniziato l'intervento lo

stesso non può subire interruzioni se non concordate con FBK nel suo esclusivo interesse ad avere un proficuo sviluppo dell'esecuzione dell'intervento richiesto.

2. L'Impresa si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale degli interventi disposto da FBK, che può fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni all'interno del medesimo intervento di manutenzione richiesto.
3. Sono definiti i seguenti tipi di intervento a cui corrispondono diverse tempistiche di inizio dell'esecuzione da parte dell'Impresa:
 - **Manutenzione programmata:** dovrà essere effettuata nei tempi richiesti dalla normativa vigente di riferimento e/o secondo quanto previsto dai libretti di uso e manutenzione, concordati con il Servizio Patrimonio della Fondazione nel normale orario di lavoro (8.00 – 17.00 dal lunedì al venerdì).
 - **Manutenzione a guasto ordinaria o straordinaria:** dovrà essere effettuata nei tempi concordati con il Servizio Patrimonio della Fondazione, che non potranno su richiesta della medesima superare i 5 giorni lavorativi.
 - **Manutenzione a guasto URGENTE:** dovrà essere effettuata nei tempi concordati con il Servizio Patrimonio della Fondazione, che non potranno su richiesta della medesima superare 1 giorno lavorativi.

Il personale impiegato dovrà essere dotato di capacità ed attrezzature sufficienti a risolvere il problema in modo definitivo o, in casi di comprovata impossibilità di concludere risolutivamente l'intervento, ad adottare le misure minime per il ripristino della funzionalità dell'impianto, che dovrà essere garantito entro e non oltre le 6 ore successive dall'inizio dell'intervento.

FBK si riserva la facoltà, nel caso l'intervento non venga eseguito nei termini previsti dal presente articolo di rivolgersi ad altra impresa specializzata. L'eventuale maggior onere derivante dall'intervento di un'altra impresa, sarà addebitato all'Appaltatore.

Il Servizio Patrimonio, per mezzo del suo responsabile incaricato, eserciterà la direzione dei lavori per accertare la perfetta esecuzione e la conformità alle disposizioni contrattuali.

Per gli interventi richiesti ed effettuati nel normale orario di lavoro (7.30 – 18.00 dal lunedì al venerdì), verrà riconosciuto il prezzo della manodopera offerto.

Per gli interventi richiesti ed effettuati fuori del normale orario di lavoro (sabato e festivi), verrà riconosciuto il prezzo della manodopera offerto, con la maggiorazione prevista dal contratto nazionale dei lavoratori.

Per i servizi urgenti non è dovuto alcun maggiore corrispettivo né un diritto di chiamata.

Al fine di garantire il livello generale delle prestazioni sopra indicato, la squadra di intervento deve essere sempre composta da almeno due persone ed essere provvista della necessaria ed idonea attrezzatura. L'Impresa è tenuta, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non risultino idonei allo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinati secondo quanto motivatamente indicato da FBK.

In materia di qualificazione del personale le Norme CEI 64-8 e CEI 11-27 sono estremamente esplicite.

Le persone occupate con funzioni di: esercizio, sorveglianza, manutenzione dell'impianto elettrico dei luoghi di lavoro devono essere ufficialmente autorizzate dal proprio datore di lavoro e avere la qualifica di persona addestrata. Nella parte concernente le definizioni, le stesse normative specifiche che per "persona addestrata" si debba intendere una persona esperta (PES), oppure una persona

avvertita (PAV), in relazione al livello di conoscenza, esperienza e autonomia decisionale, correlate al tipo di impianto e al genere di operazione che è necessario svolgere. Al di fuori di queste non esistono altre possibilità, almeno per quanto riguarda gli impianti elettrici.

Tutti gli operatori presenti devono avere la qualifica di PES (nomina del datore di Lavoro).

Art. 31 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

L'Impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione degli interventi di manutenzione per le seguenti cause:

- b. ritardo nell'intervento e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie all'intervento (es. per l'approvvigionamento dell'energia elettrica);
- c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritenga di dovere effettuare salvo che siano ordinati da FBK o concordati con questa;
- d. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa;
- e. eventuali controversie tra l'Impresa e i fornitori o altri subcontraenti;
- f. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente;
- g. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Impresa.

Art. 32 – DISCIPLINA DI CANTIERE (OVE PREVISTO)

1. L'Impresa è responsabile della disciplina del cantiere ed è tenuta ad osservare e far osservare ai suoi operai e agli operai delle eventuali imprese subcontraenti le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
2. L'Impresa è ritenuta responsabile per i danni cagionati dai suoi operai e dagli operai delle eventuali imprese subcontraenti a FBK e/o a soggetti terzi.
3. L'Impresa deve provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad essa affidati e a far sì che non vi siano manomissioni, danneggiamenti e sottrazioni. Pertanto sono a carico dell'Impresa gli oneri di rifacimento e i relativi indennizzi sempre che le manomissioni, danneggiamenti e sottrazioni non risultino alla stessa non imputabili.
4. L'Impresa provvede affinché l'accesso al cantiere ove viene eseguito l'intervento di manutenzione ordinato sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammesse da FBK.
5. FBK si riserva il diritto di chiedere l'immediato allontanamento del personale impiegato dall'Impresa o dagli eventuali suoi subcontraenti ritenuti non idonei all'esecuzione dell'intervento di manutenzione affidato. In tale eventualità l'Impresa è tenuta a comunicare a FBK la relativa sostituzione con personale idoneo.

Art. 33 – SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 34 – ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINATI

2. L'Impresa è tenuta a comunicare a FBK l'avvenuta ultimazione di ogni intervento di manutenzione ordinato.

3. Per ogni intervento, ad ultimazione dello stesso e alla fine della giornata qualora si protragga oltre la giornata, l'Impresa è obbligata a rilasciare un rapportino con il dettaglio dei seguenti punti:
 - a. Ore e nominativi del personale impiegato;
 - b. Materiale fornito e messo in opera;
 - c. Descrizione dell'intervento;
 - d. Numero di ODL.
4. Qualora vengano evidenziati vizi o difformità di costruzione e/o di esecuzione l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine e con le modalità indicate da FBK, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti da FBK o da altri soggetti coinvolti e l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

Art. 35 – QUALITÀ E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE

1. I materiali da impiegare per i lavori di manutenzione affidati devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della loro posa in opera o impiego, devono essere riconosciuti idonei e accettati da FBK, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora FBK rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dai luoghi di intervento a cura e a spese della stessa Impresa.
3. Qualora richiesto, l'Impresa è tenuta a presentare a FBK, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione affidato prima del loro utilizzo.
4. L'accettazione dei materiali da parte di FBK non esenta l'Impresa dalla totale responsabilità della riuscita dell'intervento, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
5. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione/modifica/integrazione di qualsiasi componente, materiale e apparecchiatura già presente, l'Impresa è tenuta ad utilizzare componenti, materiali e apparecchiature identici a quelli originariamente presenti fatto salvo diverse indicazioni disposte da FBK e senza che ciò comporti il diritto ad alcun tipo di indennizzo o corrispettivo particolare.

Art. 36 – DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E DI CORRETTA POSA

1. L'Impresa, nell'ambito degli interventi di manutenzione affidati, è tenuta a realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente ed è responsabile della corretta esecuzione degli stessi.
2. L'Impresa è tenuta a rilasciare per tutti gli interventi di manutenzione o realizzazione di impianti, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di conformità.
3. Ogni onere relativo al rilascio delle dichiarazioni di conformità è a carico dell'Impresa e si intende compensato nell'offerta presentata senza che ciò comporti il diritto ad alcun tipo di indennizzo o corrispettivo particolare.
4. Le dichiarazioni di conformità/corretta posa e i relativi progetti possono, a scelta e discrezione di FBK, essere redatti in modo da raggruppare più interventi diversi realizzati nello stesso arco temporale e/o nello stesso edificio.

5. Per gli interventi e le opere diverse da quanto specificato al comma precedente l'Impresa deve attenersi a quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
6. In ogni caso le dichiarazioni devono essere allegate alla fatturazione degli interventi.
7. La mancata consegna delle dichiarazioni di cui al presente articolo, oltre che a comportare l'applicazione delle penali contrattuali, costituisce elemento ostativo alla liquidazione e pagamento delle fatture riferite allo specifico ordine a cui si riferiscono.

Art. 37 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'esecuzione degli interventi di manutenzione affidati ed in particolare:
 - a. la formazione del personale in relazione all'entità e alla tipologia dell'intervento, con tutti i più moderni e perfezionati strumenti, per assicurare una perfetta, rapida e sicura esecuzione degli interventi di manutenzione affidati;
 - b. la predisposizione a proprio carico, nella Provincia Autonoma di Trento, di una sede o presidio organizzato, comprensivi di personale, materiali e attrezzature per garantire la tempestività degli interventi di manutenzione;
 - c. la sorveglianza di qualsiasi fornitura e materiale di proprietà di FBK eventualmente consegnati all'Impresa;
 - d. eventuali licenze occorrenti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione;
 - e. documentazione fotografica quando richiesta;
 - f. tutti i modelli e i campioni di lavorazioni dei materiali che dovessero rendersi necessari per la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione affidati;
 - g. tutta l'attrezzatura e gli utensili necessari per l'esecuzione degli interventi di manutenzione affidati ed il relativo personale;
 - h. tutte le eventuali opere provvisorie comprensive di licenze e tasse;
 - i. gli eventuali permessi per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e il pagamento delle relative tasse;
 - j. la pulizia e lo sgombero quotidiano delle parti di immobili interessate dagli interventi di manutenzione affidati, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta, secondo la normativa corrente;
 - k. la presentazione di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in merito agli interventi eseguiti.
2. È obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Impresa risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità degli interventi realizzati sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi; l'Impresa risponde pure di tutti gli interventi eseguiti sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione dei lavori è perciò a carico dell'Impresa.

3. Oltre agli oneri indicati dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Impresa e compresi nel corrispettivo i seguenti oneri ed obblighi:
- a. L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, ove richiesto, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
 - protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
 - la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
 - l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili.
 - b. L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per l'esecuzione del servizio, il quale deve essere eseguito con materiali, impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione dell'intervento con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere di FBK;
 - c. La custodia e la sorveglianza del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Impresa fino alla ultimazione dei lavori. L'Impresa è obbligata a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente;
 - d. Non viene accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori di manutenzione affidati. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'art.109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
 - e. Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
 - f. La (eventuale) manutenzione del cantiere e la pulizia quotidiana dello stesso, anche se occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze. Lo sgombero del cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà entro 5 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione;

- g. Il provvedere alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
- h. Il provvedere all'assicurazione contro i furti, gli incendi e l'azione del fulmine di tutte le opere oggetto , dall'inizio dei lavori fino all'approvazione del collaudo/certificazione di regolare esecuzione, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte;
- i. Il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo/certificazione di regolare esecuzione) alle persone addette di altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel singolo ordine di lavoro, ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto di FBK. Inoltre, a richiesta della D.L., consentire l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che FBK intende eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come da FBK, non può pretendere compensi di sorta.

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a. L'Impresa è obbligata a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito;
- b. È fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi di personale, mezzi e attrezzature di FBK;
- c. Ove necessario l'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere secondo le indicazioni da parte di FBK. Tali tabelle, di idonee dimensioni, devono essere collocate in sito ben visibile;
- d. L'Impresa è tenuta alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato. Il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del servizio, secondo le disposizioni da parte di FBK, di materiali, forniture ed opere escluse dal presente affidamento provviste ed eseguite da altre Ditte per conto di FBK, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, devono essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa, restando esonerata FBK da ogni onere o danno che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore.
- e. L'Impresa deve produrre, dopo la fine lavori, quando richiesto, i disegni delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera come effettivamente realizzati. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione dell'importo dovuto;

5. L'Impresa si impegna a coordinare le proprie lavorazioni con quelle di eventuali altre Imprese al fine di garantire il buon esito dell'intervento di manutenzione ordinato. È onere dell'Impresa verificare, concordare e risolvere durante il corso degli interventi di manutenzione ordinati eventuali interferenze con qualsiasi ulteriore intervento affidato da FBK o da terzi ad altro soggetto.

6. L'Impresa, prima dell'inizio degli interventi ordinati, oltre agli adempimenti già indicati, quando richiesto da FBK deve:

- a) presentare alla direzione lavori idonea campionatura dei materiali, e dei componenti da impiegare;
- b) fornire a FBK i disegni costruttivi delle eventuali opere da realizzare.

7. Ogni onere specificato nel presente articolo è a carico dell'Impresa e si intende compensato nell'offerta presentata senza che ciò comporti il diritto ad alcun tipo di indennizzo o corrispettivo particolare.

Art. 38 – NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. Gli interventi di manutenzione affidati sono contabilizzati secondo le quantità determinate con misure geometriche, salvo quanto deve essere contabilizzato a numero, a peso o a tempo, in conformità degli articoli dell'elenco prezzi, ed in base ai rilievi per la determinazione delle rispettive quantità, che sono eseguiti da FBK in contraddittorio con l'Impresa.
2. Nei prezzi contrattuali per ciascun lavoro e somministrazione, si intende compresa ogni opera, materiale, nolo e spesa, sia principale che accessoria o provvisionale, che direttamente o indirettamente occorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro cui il prezzo si riferisce.
3. L'Impresa deve tempestivamente chiedere a FBK la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di intervento di manutenzione, non si potessero più accertare; come pure dovrà tempestivamente richiedere che si proceda, in contraddittorio, alla misura o alla pesatura di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima della posa in opera.
4. Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune qualità o quantità non fossero esattamente accertate, l'Impresa deve accettare la valutazione che viene fatta da FBK o sottostare a tutte le spese ed a tutti i danni che, per tardiva ricognizione, gliene potessero derivare.
5. In ordine poi al modo di determinare gli elementi in base ai quali devono valutarsi le quantità eseguite, si osserveranno le norme qui sotto esposte, salvo diversa disposizione descritta agli articoli del presente Capitolato, relativi alle modalità generali di esecuzione degli interventi.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti della necessaria ed idonea attrezzatura. L'Impresa è tenuta, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non risultino idonei allo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinati secondo quanto motivatamente indicato da FBK.

In materia di qualificazione del personale le Norme CEI 64-8 e CEI 11-27 sono estremamente esplicite.

Le persone occupate con funzioni di: esercizio, sorveglianza, manutenzione dei luoghi di lavoro devono essere ufficialmente autorizzate dal proprio datore di lavoro e avere la qualifica di persona addestrata.

Il personale addestrato deve disporre di tutti gli strumenti utili per la misura, il controllo e la riparazione degli impianti.

Quando necessario, almeno uno degli operatori deve essere abilitato ai lavori in quota.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della FBK e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo viene corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, sono pagati i lavori affidati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

- a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del rispettivo accordo quadro anche come estesa a seguito dell'esercizio del diritto di opzione di proroga da parte della FBK.

Art. 39 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Gli ODL discendenti dall'accordo quadro sono di norma stipulati a misura, quindi il loro importo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite. I prezzi

unitari offerti in sede di gara (così come risultanti dalle percentuali di sconto offerte in sede di gara) costituiscono i prezzi contrattuali. Essi sono applicati alle singole quantità effettivamente eseguite.

2. Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione vengono rilevate, in contraddittorio fra FBK e Impresa, le misure relative alle opere eseguite in modo da procedere con la loro contabilizzazione (di regola effettuata una volta concluso l'intervento).
3. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi del comma successivo.
4. La contabilizzazione dei lavori viene tenuta in conformità a quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lettera a) del DPP n. 9-84/Leg/2012.
5. Qualora per la particolarità dell'intervento ordinato non sia materialmente possibile ricorrere alla contabilizzazione a misura è ammessa la sua contabilizzazione in economia.
6. In ogni caso il ricorso all'economia deve essere preventivamente concordato ed autorizzato dalla FBK.
7. La manodopera, i materiali a piè d'opera e i noli si intendono franco cantiere di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinati e non è quindi compensato il tempo per il viaggio dalla sede dell'Impresa alla sede di esecuzione del servizio.
8. Nel prezzo della mano d'opera è tutto compreso, quindi anche eventuale vitto e alloggio degli operai.
9. Tutti gli oneri conseguenti all'esecuzione degli interventi di manutenzione si intendono interamente compensati dai prezzi d'offerta, senza eccezione alcuna.
10. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna loro revisione anche in caso di esercizio del diritto di opzione di proroga da parte della FBK.

Art. 40 – PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'inizio dell'esecuzione e/o per l'ultimazione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, viene applicata una penale forfettariamente stabilita in Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2. In caso di mancata o incompleta/inesatta esecuzione degli interventi di manutenzione affidati viene applicata una penale parametrata al livello di gravità dell'inadempimento e comunque non inferiore ad Euro 300,00 (trecento/00) oltre alla eventuale intera spesa sostenuta da FBK per la realizzazione o il completamento dell'intervento.
3. Ove si tratti di interventi di manutenzione classificati di immediata esecuzione le penali di cui ai commi 1 e 2 vengono raddoppiate (Euro 200,00 per il comma 1 e non inferiore ad Euro 600,00 per il comma 3).
4. Per ogni altro inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, FBK può irrogare una penale parametrata al livello di gravità dell'inadempimento e compresa tra lo 0,3 % e l'1 % dell'importo stimato dell'accordo quadro.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da FBK a causa dei ritardi.
6. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

7. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.
8. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 41 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. Ai fini del pagamento dei singoli interventi di manutenzione affidati da FBK in esecuzione dell'accordo quadro l'Impresa, anche per semplificare le relative operazioni amministrative, è quindi tenuta ad emettere le rispettive fatture elettroniche con cadenza mensile.
2. L'Impresa è tenuta a presentare la contabilità mensile degli interventi di manutenzione affidati entro il giorno 10 del mese successivo a quello nel quale gli stessi sono stati ultimati. Entro la fine dello stesso mese, a seguito di verifica della regolare esecuzione dell'intervento e della relativa contabilizzazione, FBK esprime parere favorevole alla fatturazione.
3. L'Impresa è tenuta a presentare la contabilità mensile suddividendola per i singoli interventi effettuati e specificando nella stessa i riferimenti del relativo ODL. L'Impresa dovrà indicare a parte in maniera dettagliata i costi per la sicurezza effettivamente sostenuti.
4. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
5. L'accertamento della regolare esecuzione avviene comunque entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
6. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
7. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche

in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia
11. L'impresa è tenuta ad allegare la contabilità dei servizi o dei lavori eseguiti rilasciata e controfirmata da FBK ad ogni fattura elettronica emessa con Codice Univoco **UFBKVC e CIG**. In mancanza dell'allegato, la fattura elettronica verrà automaticamente rifiutata.

Art. 42 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 40.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 43 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

1. L'Impresa esegue gli interventi di manutenzione affidati sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendosene tutte le conseguenze nei confronti di FBK e di terzi.
2. L'Impresa è obbligata ad adottare, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione affidati, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di FBK e di terzi.
3. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti da sua negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza del contratto, di prescrizioni di legge o regolamenti o direttive impartite da FBK, arrecati, per fatto proprio, dei propri dipendenti o di quelli degli eventuali subcontraenti a beni o personale di FBK o di terzi, con esonero di FBK da qualsivoglia responsabilità. L'Impresa, inoltre,

assume la piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione affidati, degli eventuali disservizi che dovessero occorrere ai fabbricati e pertinenze di FBK.

4. La responsabilità dell'Impresa si estende ai danni a beni e a persone che dovessero verificarsi per il mancato o intempestivo intervento con particolare riferimento a quelli di immediata esecuzione.

Art. 44 – DANNI A COSE O PERSONE

1. FBK non risponde di danni causati ai dipendenti, alle attrezzature e ad altri beni dell'Impresa e delle eventuali imprese subcontraenti da parte di terzi estranei a FBK.
2. L'Impresa è direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a beni dal proprio personale o dal personale degli eventuali subcontraenti e in ogni caso è tenuta provvedere, tempestivamente e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o dei beni danneggiati.
3. L'accertamento dei danni viene effettuato da FBK alla presenza di un rappresentante dell'Impresa. Per tale accertamento FBK comunica con un congruo preavviso all'Impresa il luogo, la data e l'ora di effettuazione del sopralluogo volto alla verifica dei danni affinché la stessa possa intervenire anche coinvolgendo le proprie compagnie di assicurazione. Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare a detto accertamento, FBK procede autonomamente con la presenza di due testimoni. Tale constatazione costituisce titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che deve essere corrisposto a FBK.

Art. 45 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riportarla alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG (e il CUP ove necessario).
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

7. La mancata costituzione della garanzia è causa di risoluzione sia dell'accordo quadro che dei contratti da esso discendenti. In tale caso FBK può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'accordo quadro e i singoli contratti da esso discendenti al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 46 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
4. FBK, in occasione dell'affidamento dei singoli interventi di manutenzione ed ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2 della L.P. 26/1993, può chiedere all'Impresa la stipulazione delle coperture assicurative solo in presenza di specifiche situazioni di rischio.
5. Ove richiesta la garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti da FBK a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per i massimali indicati da FBK nella specifica richiesta.
6. L'Impresa deve comunque essere titolare di polizza assicurativa RCT/RCO. Copia del contratto deve essere depositata presso la FBK almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori relativi al primo intervento di manutenzione affidato in esecuzione dell'accordo quadro.

Art. 47 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai concorrenti verranno trattati, tramite strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dal presente disciplinare, nell'ambito della quale è stata presentata la documentazione.
8. È diritto dell'interessato ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento per motivi legittimi, la portabilità e la proposizione e reclamo all'Autorità di controllo dei dati personali ai sensi del Capo III del GPDR.

Art. 48 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento FBK approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e visibile sul sito "Amministrazione Trasparente" della Fondazione al link: <https://trasparenza.fbk.eu/Disposizioni-general/Atti-general/Atti-amministrativi-general/Modello-di-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-ex-D.-Lgs.-n.-231-2001/2018-Codice-di-comportamento>. La violazione delle norme del Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. Nell'espletamento dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro si impegna ad osservare, oltre alle norme di legge, tutte le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento di FBK pubblicato al link: <https://trasparenza.fbk.eu/Disposizioni-general/Atti-general/Atti-amministrativi-general/Modello-di-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-ex-D.-Lgs.-n.-231-2001/2018-Codice-di-comportamento>.
4. In caso di violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento, FBK avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento.

Art. 49 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 50 – NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.